



**CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI**  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

# **Regolamento del servizio di trasporto sociale**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07.07.2014  
ed entrato in vigore il 01.10.2014







CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

A cura del settore Servizi alla persona e promozione sociale

## INDICE

Art. 1	Descrizione del servizio .....	4
Art. 2	Organizzazione e tipologia del servizio .....	4
Art. 3	Destinatari del servizio .....	6
Art. 4	Accesso al servizio.....	6
Art. 5	Norme di comportamento e responsabilità .....	7
Art. 6	Tariffe e modalità di contribuzione .....	8
Art. 7	Sospensione e interruzione del servizio.....	8
Art. 8	Qualità del servizio trasporti e reclami .....	9
Art. 9	Entrata in vigore e norma finale.....	9



## **Articolo 1 Descrizione del servizio**

1. Il presente regolamento definisce le modalità di presa in carico dei cittadini per l'accesso al servizio di trasporto sociale erogato dal Comune di Sesto San Giovanni.

2. Il servizio di trasporto sociale rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale promossi al fine di favorire il benessere e l'integrazione sociale dei cittadini, consentendo alle persone disabili o in situazioni di particolari necessità - che non sono in grado di utilizzare i mezzi pubblici e/o di muoversi in autonomia anche per la presenza di barriere architettoniche - di raggiungere strutture a carattere sociale/educativo/formativo, centri di cura e di riabilitazione o luoghi di lavoro.

3. Nel rispetto degli obblighi normativi vigenti e delle norme del presente regolamento, l'accesso al servizio è soggetto alla valutazione positiva condotta dal settore servizi alla persona, sulla base:

- della valutazione della funzionalità e obiettivi dell'intervento in una logica di presa in carico progettuale complessiva;
- delle direttrici, orari e modalità organizzative;
- della valutazione della presenza o meno di una rete familiare con competenze e risorse adeguate.

## **Articolo 2 Organizzazione e tipologia del servizio**

1. Il servizio di trasporto sociale viene erogato con l'utilizzo di veicoli dotati di specifica ed adeguata attrezzatura e/o modifica strutturale anche per il trasporto di persone disabili. Laddove non vi siano particolari bisogni può essere erogato anche attraverso veicoli senza adattamenti tecnico/strutturali.

2. Il Comune di Sesto San Giovanni è responsabile della sicurezza e dell'incolumità dei trasportati solo ed esclusivamente durante il viaggio, dal momento della salita sull'automezzo a quello della discesa, assumendo a proprio carico le necessarie coperture assicurative previste dalla legge.

3. Il Servizio può essere effettuato :

- direttamente dal Comune di Sesto San Giovanni attraverso i propri dipendenti e/o con volontari;
- mediante stipula di apposito contratto d'appalto o di concessione del servizio con soggetti terzi;
- mediante convenzione da stipularsi con organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali, in applicazione della specifica disciplina

normativa prevista per questi enti privati, nonché in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, del d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012.

4. Il servizio è effettuato nel territorio comunale ma, solo in assenza di un'offerta alternativa adeguata, è possibile effettuare il trasporto anche nei territori comunali immediatamente confinanti, in accordo con il parere dell'équipe che effettua la presa in carico.

5. Il servizio viene erogato compatibilmente con le risorse umane, di mezzi e finanziarie a disposizione dell'Amministrazione Comunale, dal lunedì al venerdì con un calendario di apertura e chiusure, definito anno per anno dal settore servizi alla persona.

6. Di seguito sono riportate le tipologie di trasporto previste:

**A) trasporto speciale scolastico per alunni disabili sino all'adempimento dell'obbligo scolastico**

Erogati ai sensi della legge n. 118/71 e della legge regionale 31/80 per alunni disabili secondo il calendario scolastico;

**B) trasporto speciale scolastico per alunni disabili della scuola secondaria di secondo grado e delle scuole di formazione professionale**

Erogato per il fine di raggiungere le scuole non dell'obbligo presenti sul territorio comunale ed extra comunale (nei casi previsti dal successivo art. 3), secondo il calendario scolastico;

**C) trasporto collettivo per i servizi diurni per persone disabili di Sesto San Giovanni e di altri Comuni limitrofi**

Erogato a persone disabili di età superiore a 16 ( sedici ) anni inseriti in servizi diurni di tipo sociale e/o socio sanitario, secondo il calendario di attività delle strutture di accoglienza.

**D) trasporto continuativo per centri di cura e di riabilitazione di Sesto San Giovanni e comuni limitrofi a favore di persone disabili e/o minori con particolari patologie o in possesso di una diagnosi funzionale**

Erogato secondo le modalità di presa in carico che tengano in considerazione i periodi di cura e riabilitazione programmata;

**E) trasporto collettivo per il Centro Diurno Integrato di Sesto San Giovanni**

Erogato alle persone ultra sessantacinquenni non deambulanti per garantire la frequenza al Centro Diurno Integrato di Sesto San Giovanni, secondo il calendario di attività della struttura.

**F) trasporto al luogo di lavoro**

7. Non è in alcun caso consentito il trasporto di ammalati gravi e/o per motivi di urgenza sanitaria.

**Articolo 3 Destinatari del servizio**



1. I destinatari del servizio di trasporto sociale sono i cittadini residenti nel comune di Sesto San Giovanni, di seguito indicati secondo un ordine che determina la priorità di erogazione del servizio stesso.

2. L'individuazione delle priorità è resa necessaria per la scelta dei servizi cui dare primariamente risposta, posto che le risorse umane e finanziarie a disposizione del comune non consentono la soddisfazione di tutti i bisogni espressi dal territorio.

**A) persone con disabilità** la cui invalidità è riconosciuta pari o superiore al 67% ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., ed in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- frequentanti le scuole dell'obbligo presenti sul territorio di Sesto San Giovanni;
- frequentanti scuole dell'obbligo o speciali ubicate in comuni limitrofi. Requisito fondamentale per accedere al servizio – in considerazione del fatto che gli istituti scolastici del territorio dispongono di spazi, attrezzature, personale statale e comunale che garantisce l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità – è la necessità di frequenza ad istituti altamente specializzati, non presenti sul territorio comunale. Tale requisito va provato con certificazioni e/o documentazioni medico/specialistiche che attestino espressamente la necessità che l'alunno disabile frequenti un istituto scolastico speciale o specializzato riconosciuto con provvedimento del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università;
- frequentanti le scuole di formazione professionale presenti sul territorio di Sesto San Giovanni o di comuni limitrofi. In questo ultimo caso devono sussistere le particolari condizioni di scelta scolastica/formativa già indicate al precedente punto 2;
- frequentanti i servizi diurni per persone disabili di Sesto San Giovanni e di altri Comuni limitrofi;
- alunni in possesso di una diagnosi funzionale certificata da un medico specialista attestante l'impossibilità ad utilizzare mezzi di trasporto pubblico o minori con particolari patologie, che devono recarsi presso i centri di cura e/o di riabilitazione di Sesto San Giovanni.

**B) ultra sessantacinquenni non deambulanti** in carico al servizio sociale che devono recarsi presso il Centro Diurno Integrato di Sesto San Giovanni.

3. Sono fatte salve le specifiche competenze e gli obblighi in materia a carico di altri enti pubblici, come previsto dalla vigente normativa. Con tali enti il settore servizi alla persona si raccorderà per la programmazione degli interventi a favore dei cittadini residenti.

#### **Articolo 4 Accesso al servizio**

1. L'accesso al servizio di trasporto sociale avviene a seguito di valutazione effettuata da parte dell'équipe che ha in carico l'utente. Sono soggette a valutazioni per l'accesso al servizio segnalazioni da parte dei servizi specialistici che hanno in carico l'utente con un progetto definito.

2. L'ammissione al servizio di trasporto sociale dà diritto ad essere collocati nell'elenco degli aventi titolo e comporta l'accettazione integrale delle norme contenute nel presente regolamento.

3. La presa in carico viene effettuata in base agli strumenti di valutazione e di approfondimento tecnico propri del servizio sociale.

4. Nella valutazione si dovrà tenere conto del verbale o certificazione d'Invalidità della persona per cui è proposto il servizio, eventuali certificazioni medico-specialistiche (inclusa la diagnosi funzionale per alunni non riconosciuti invalidi civili) e ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio.

5. Nel rispetto delle priorità di accesso al servizio, così come definite nel precedente articolo 2, la valutazione indicata nei paragrafi precedenti deve essere integrata con i seguenti elementi:

- le direttrici, orari e modalità organizzative al fine di verificare la compatibilità dei nuovi accessi con i servizi già attivati;
- la valutazione della presenza o meno di una rete familiare con competenze e risorse adeguate.

6. In presenza di situazioni con pari requisiti di priorità di accesso al servizio verrà privilegiato l'utente in possesso della certificazione ISEE di valore inferiore.

7. Qualora le risorse umane e/o finanziarie a disposizione dell'Amministrazione Comunale non siano sufficienti a far fronte a tutte le necessità, si procederà alla costituzione di una lista d'attesa. Si procederà allo scorrimento di tale lista a seguito di cessazione del servizio per uno o più utenti in carico, di rimodulazione di interventi in essere, oppure nell'ipotesi di economie di spesa e/o aumento delle risorse finanziarie disponibili.

## **Articolo 5 Norme di comportamento e responsabilità**

1. Gli operatori addetti al servizio di trasporto sociale, sia comunali che non, sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dal settore servizi alla persona al fine di garantire la precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza e il diritto alla riservatezza degli utenti.

2. Gli utenti ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente al competente ufficio e/o, in caso di affidamento a terzi, ai responsabili dei servizi esterni, ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.

3. Per il trasporto erogato a favore di utenti minorenni o adulti sottoposti a misure di protezione giuridica, nella domanda di accesso al servizio, dovrà essere indicato da parte di chi è titolare della rappresentanza legale, il nominativo e/o nominativi di persone di riferimento che siano autorizzati ad accogliere l'utente stesso al rientro a domicilio.





4. Nell'ipotesi in cui si effettui il trasporto di utenti che necessino della presenza di accompagnatori personali e/o altri ausili di supporto necessari, per motivi di sicurezza propria e/o del personale del servizio, l'utente stesso o i propri familiari/referenti dovranno provvedere nel merito, senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 6 Tariffe e modalità di contribuzione**

1. Il servizio di trasporto è soggetto a compartecipazione alla spesa a carico dell'utente nelle modalità definite ed aggiornate dalla Giunta Comunale sulla base dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. La Giunta in particolare definirà il valore ISEE al di sotto del quale la compartecipazione non è dovuta e dovrà prevedere la tariffa personalizzata in proporzione diretta all'ISEE del richiedente.

2. Nelle ipotesi in cui il servizio di trasporto sia da considerarsi strumentale ed accessorio rispetto ad un'altra prestazione agevolata di natura socio sanitaria di carattere residenziale o semi residenziale, si applicano le specifiche disposizioni vigenti relativamente alle modalità di definizione della compartecipazione al costo del servizio.

3. Il servizio è gratuito, ai sensi dell'art. 28 della legge 118/1971, per gli alunni non autosufficienti<sup>1</sup> frequentanti la scuola dell'obbligo.

#### **Articolo 7 Sospensione e interruzione del servizio**

1. Il servizio di trasporto sociale può essere sospeso per le seguenti motivazioni:

- la temporanea indisponibilità dei veicoli;
- in presenza di condizioni climatiche avverse ed in generale per condizioni di viabilità che non offrano sufficienti garanzie di sicurezza e di incolumità per gli utenti e gli autisti;
- eventuali scioperi del personale dipendente del comune e/o del soggetto gestore del servizio, fatta salva la garanzia dei livelli essenziali;
- mancanza di volontari delle organizzazioni indicate al precedente articolo 2;
- per variazioni di orario di erogazione non dovute ad esigenze del comune (quali ad esempio apertura e/o chiusura anticipata e/o posticipata delle strutture scolastiche e non) che non consentano di riorganizzare ed erogare prontamente il servizio;
- per tutte le altre cause di forza maggiore.

2. Gli utenti o loro familiari che intendono sospendere temporaneamente l'usufruzione del servizio dovranno comunicarlo al settore servizi alla persona con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno e orario di erogazione previsto. In caso di mancato preavviso di sospensione si darà comunque luogo all'applicazione del regime tariffario previsto per l'utente in questione.

<sup>1</sup>Per determinare la condizione di non autosufficienza si applica la tabella in allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013.

3. Il servizio potrà essere sospeso anche nell'ipotesi in cui l'utente violi le norme del presente regolamento, non rispetti gli orari previsti per il servizio o non comunichi ripetutamente la propria assenza con il preavviso indicato in precedenza. In caso di particolare gravità potrà altresì essere interrotto.
4. Solo nell'ipotesi di sospensione del servizio per motivazioni imputabili all'Amministrazione Comunale non verrà applicata la tariffa in vigore.
5. Si potrà dar corso alla sospensione e successivamente all'interruzione del servizio anche nel caso di ritardati pagamenti, previa comunicazione scritta agli inadempienti nella quale si definisce il termine ultimo per adempiere. L'accesso al servizio non potrà essere garantito per il successivo anno, in presenza di una morosità superiore alle due mensilità.

#### **Articolo 8 Qualità del servizio trasporto e reclami**

1. Il Comune di Sesto San Giovanni valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità attraverso un questionario di soddisfazione del servizio erogato. Le famiglie potranno segnalare eventuali reclami per iscritto al settore servizi alla persona che valuterà i necessari interventi correttivi da apportare.

#### **Articolo 9 Entrata in vigore e norma finale**

1. Questo regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla ripubblicazione, come previsto dell'art. 8, comma 3 dello Statuto comunale.
2. Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti comunali incompatibili con le norme definite da questo regolamento.
3. Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le norme vigenti in materia.